# AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

### T.A.R. LAZIO – SEZ IV

REG.RIC. 5713/2022

## **Ricorso**

Per: CORONEO Giulia Anna Elena;

-ricorrente-

### **Contro**

- Presidenza del consiglio dei Ministri;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- FORMEZ PA;
- Commissione Interministeriale RIPAM;
- Ispettorato Nazionale del Lavoro; I.N.A.I.L.;
- -Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;

-resistenti-

Nonché nei confronti di coloro i quali risultano inseriti all'interno della graduatoria di merito "RIPAM UNICO LAVORO – Profilo GIUL" di cui al "Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1514 posti di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale Concorsi ed esami n. 68 del 27 agosto 2019) e successivo avviso di modifica e riapertura dei termini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale "Concorsi ed esami" n.60 del 30 luglio 2021";

-controinteressati-

## PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

A) della graduatoria di merito "RIPAM UNICO LAVORO – Profilo GIUL" di cui al "Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1514 posti di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Gazzetta Ufficiale

4 Serie Speciale Concorsi ed esami n. 68 del 27 agosto 2019e successivo avviso di modifica e

riapertura dei termini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4<sup>^</sup> serie

speciale "Concorsi ed esami" n.60 del 30 luglio 2021, in riferimento al punteggio totale numerico,

pari a 24.6, assegnato alla ricorrente in esito alla valutazione complessiva, in quanto viziato dalla

presenza di errori nel calcolo del punteggio relativo ai titoli posseduti, punteggio totale nel caso di

specie inferiore a quello legittimamente spettante;

B) ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta

e di assegnazione del punteggio relativo ai titoli posseduti dai candidati e del verbale con cui è stata

approvata la graduatoria di merito pubblicata in data 25.3.2022, limitatamente al profilo RIPAM

UNICO LAVORO - Profilo GIUL;

C) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso e dell'avviso pubblicato in data

30.7.2021 di rettifica del bando di concorso;

nonché per

l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee, prima tra tutte la

sospensione dell'efficacia e/o il riesame:

**D**) della graduatoria finale di merito aggiornata, RIPAM UNICO LAVORO - Profilo GIUL,

approvata dalle Commissioni Esaminatrici e validate dalla Commissione Ripam nella seduta del 25

maggio 2022, pubblicata il 6 giugno 2022, con cui la Commissione Esaminatrice ha collocato la

ricorrente in posizione n. 4437 (precedente graduatoria provvisoria n. 4435), presumibilmente

all'esito dell'accoglimento di alcune "Istanze in autotutela";

E) Graduatoria Assegnazione Sedi, pubblicata il 24.6.2022;

**F**) Elenco ulteriori Assegnazioni Sedi pubblicata il 1.8.2022;

e di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale, anche non noto alla

ricorrente:

Infine, per la condanna ex art. 30 C.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante

l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente

e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini dell'inclusione della

ricorrente nell'elenco dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ai fini del superamento

del predetto concorso pubblico.

\* \* \* \* \* \* \*

La gestione del Concorso *de quo* è stata svolta in modo approssimativo e, conseguentemente, tutti gli atti indicati in epigrafe e gli atti ad essi successivi, ancorché non conosciuti, appaiono meritevoli

di annullamento, alla luce dei seguenti motivi di

**DIRITTO** 

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DEL CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA

APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO, GIUSTO

PROCEDIMENTO E TRASPARENZA. ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. SVIAMENTO. ECCESSO

DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ IN RELAZIONE ALLA LEX SPECIALIS DI

CONCORSO.

La parte ricorrente ha depositato idonea dichiarazione con la quale venivano indicati i titoli in suo

possesso utili ai fini della partecipazione al concorso, dal cui calcolo, effettuato in base al punteggio

ad essi attribuito in virtù dell'art 9, comma 4 del bando, la stessa ha raggiunto un punteggio pari a 5

che, sommato al punteggio di 24.6 ottenuto con le prove scritte, determina un totale di 29.6.

Nonostante l'errore sia stato segnalato con apposita istanza di rettifica e contestuale istanza di accesso

agli atti a mezzo del proprio legale, la Commissione esaminatrice è rimasta completamente inerte,

costringendo la ricorrente ad agire in giudizio per la tutela dei suoi diritti.

Ne consegue l'illegittimità della graduatoria finale di merito impugnata, il cui punteggio va rettificato

in relazione alla posizione della ricorrente, la quale, in tal modo, rientrerebbe in posizione n.448.,

utile ai fini del superamento del concorso. Pertanto, il provvedimento gravato e tutti gli altri ad esso

conseguenziali appaiono meritevoli di annullamento, avendo generato un grave ed ingiusto

pregiudizio alla ricorrente. La Dott.ssa CORONEO ha, in ogni caso, diritto, sulla scorta dei titoli

posseduti, al riconoscimento quantomeno di ulteriori 3.0 punti, per un totale di 27.6 e conseguente

collocazione in graduatoria in posizione n. 1502, utile ad un'assunzione anche presso altre

Amministrazioni.

\* \* \* \* \* \* \*

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DEL CONCORSO. VIOLAZIONE E

FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO, GIUSTO

PROCEDIMENTO E TRASPARENZA. IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA DELLA COMMISSIONE RIPAM

RISPETTO AD ALTRE E SIMILARI VICENDE CONCORSUALI.

II.1. Si eccepisce il silenzio rigetto della domanda di annullamento in autotutela e rettifica, con

contestuale istanza di accesso agli atti, di cui agli artt. 21 octies e 22 e ss. Legge. n.241/1990 proposta

dalla ricorrente all'Amministrazione resistente con PEC del 29.4.2022, reiterata il 20.5.2022,

sussistendo tutte le condizioni per una rettifica in autotutela da parte dell'Amministrazione.

In altre numerose occasioni, la Commissione Ripam ha proceduto all'accertamento dell'errore

relativo al calcolo del punteggio in relazione ai titoli posseduti, mentre, nel caso di specie,

l'Amministrazione ha preferito mantenere la condizione di illegittimità della graduatoria finale,

generando una illegittima ed ingiustificata discriminazione suscettibile di danni esistenziali e

patrimoniali ingenti per la ricorrente, la quale, peraltro, non ha ricevuto alcuna risposta all'istanza di

autotutela ed accesso agli atti. Le determinazioni della Commissione Ripam hanno dato origine ad un

distorto sistema che ha comportato l'attribuzione di un punteggio non corretto e corrispondente ai

titoli posseduti dalla candidata ricorrente. Il provvedimento contestato appare meritevole di

annullamento e riforma. Pertanto, la graduatoria dovrà essere riformulata, riconoscendo il giusto

punteggio alla Dott.ssa CORONEO con conseguenziale ricollocamento in graduatoria.

Risulta evidente l'illegittimità dell'operato della Commissione sotto il profilo della contrarietà ai

principi generali di ordine costituzionale nonché ai principi di legittimità dell'azione amministrativa.

\* \* \* \* \* \* \*

III VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DEL BANDO. ECCESSO DI POTERE PER

ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA. CONTRADDITTORIETÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

ERRONEA VALUTAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI PRESUPPOSTI IN FATTO ED IN DIRITTO.

VIOLAZIONE DEL GENERALE CANONE DI RAGIONEVOLEZZA E DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ.

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI BUON ANDAMENTO E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE

E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 9, 10 E 97 COST.; ART. 41 CARTA DI NIZZA; ART. 1

L.241/2990

La legittimazione passiva del Ministero del Lavoro è decretata dal medesimo bando di concorso:la

candidata ha partecipato al concorso per "Profilo Ispettore del Lavoro – Codice CU/ISPL n.823 unità

così suddivise: (...) n.57 unità per il profilo Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso,

Area Funzionale III – F1 da inquadrare neri ruoli del Ministero del Lavoro (...)". Pertanto detto

ministero risulta legittimato passivo!

Il <u>bando in questione</u>, all'art. 9 comma 4, dispone il riconoscimento del seguente punteggio per

titoli:

Titoli di studio e competenze in lingua inglese: valore massimo di 10 punti, di cui A) un punto per la valutazione di 110 con riferimento al voto di Laurea di primo livello, con esclusione della laurea propedeutica alla Laurea Specialistica/Magistrale (LS/LM); B) 1,5 punto per la votazione da 90 a 100 con riferimento al voto di laurea relativo al Diploma di Laurea (DL), LS o LM; C) 2 punti per votazione da 101 a 106 con riferimento al voto di laurea relativo al DL, LS o LM; **D**) 2,5 punti per votazione da 107 a 110 con riferimento al voto di laurea relativo al DL, LS o LM; E) ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per i titoli di cui ai punti precedenti; F) 2 punti per ogni DL, LS o LM ulteriori rispetto ai titoli di studio utili per l'ammissione al concorso, ad eccezione della LS, LM che sia il naturale proseguimento della Laurea Triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione; G) 0,5 punti per ogni laurea (L) di primo livello ulteriore rispetto ai titoli di studio utili per l'ammissione al concorso, nonché LS o LM, purché non dichiarata come requisito utile ai fini della partecipazione al concorso; **H**) 2,5 punti per ogni dottorato di ricerca ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 207; I) 2 punto per ogni corso o diploma di specializzazione; L) 1 punto per la certificazione di livello pari o superiore al B1 della conoscenza della lingua inglese, ottenuta presso un ente certificatore tra quelli individuati con Decreto del Direttore Generale del MIUR n.118/2017;

Dal calcolo effettuato in base ai titoli di studio posseduti dalla ricorrente e da questa depositati, la Dott.ssa CORONEO ha raggiunto, in virtù dei criteri di cui sopra, stabiliti dall'art. 9, comma 4, del bando, un punteggio quanto meno pari a 5 che, sommato col punteggio di 24.6 ottenuto con le prove scritte, determina un totale di **29.6.** 

Nonostante la segnalazione dell'errore con apposita istanza di rettifica in autotutela e contestuale istanza di accesso agli atti, inviata a mezzo PEC dai difensori dell'istante in data 29.4.2022 e reiterata con ulteriore PEC del 20.5.2022, con cui si formulava accesso agli atti relativamente alle generalità complete dei controinteressati, che in graduatoria risultano "oscurate", la Commissione esaminatrice è rimasta completamente inerte, pur riformando la graduatoria evidentemente in riscontro ad analoghe istanze di altri candidati, riconoscendo alla ricorrente un punteggio di 24.6, attribuendo soltanto 1.5 punti per titoli, anziché n. 5 punti. Ne discende l'illegittimità della graduatoria finale di merito impugnata, in cui il punteggio della ricorrente, rettificato, le permetterebbe di posizionarsi al n.452, posizione utile ai fini del superamento del concorso. In base alle disposizioni del bando di concorso sull'attribuzione del punteggio dei titoli, la ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuti 5 punti oppure 5.5. punti, in più rispetto a quelli attribuiti dalla Commissione, conseguenti al possesso dei titoli sopra indicati. Nello specifico, CORONEO Giulia ha partecipato al bando allegando:

A) Laurea Magistrale LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo, voto 110/110 (punti 2),

titolo di studio che non è il naturale proseguimento della Laurea Triennale in Relazioni Internazionali

(L36), la cui naturale prosecuzione è invece costituita dalla Laurea Magistrale in Relazioni

Internazionali (LM52); a conferma di quanto sostenuto, la Laurea Triennale in Cooperazione

internazionale (LM81) esiste ed è la L37, sicché la LM81 non può essere in alcun modo considerata

il naturale proseguimento della L36!;

B) Laurea Triennale L36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali, grazie alla quale la

Dott.ssa CORONEO avrebbe dovuto ottenere un punteggio di 2,5 punti per votazione da 107 a 110;

Il mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 2,5 punti costituisce un elemento di

discriminazione della Dott.ssa CORONEO rispetto agli altri candidati, violando il principio buon

andamento della P.A., di parità di trattamento, divieto di discriminazioni e lo stesso scopo del

bando in oggetto.

C) Certificato Cambridge Assessment English, conoscenza lingua inglese liv. B1, che le ha

consentito l'attribuzione di 1 punto, come previsto dal regolamento del bando di concorso.

L'Amministrazione convenuta, inoltre, sostiene di non dover attribuire 2 punti per la votazione da

101 a 106, con riferimento al voto DI 103/110, conseguito dalla candidata al termine del corso di

Laurea Triennale L-36 in Scienze politiche e delle relazioni internazionali (DM 270/04), "perché

<u>l'art. 9 comma 4 lettera c) del bando prevede l'attribuzione dei 2 punti sì per la votazione da 101 a</u>

106 ma con riferimento al voto di laurea relativo al Diploma di Laurea (DL), Laurea Specialistica

(LS) o Laurea Magistrale (LM) utili per l'ammissione al concorso e non anche alla laure triennale

indicata dalla ricorrente ai fini dell'accesso".

Tuttavia, come precedentemente esposto, l'esponente possiede anche la "Laurea Magistrale",

conseguita con il massimo dei voti (110/110), pertanto, qualora non venisse riconosciuto il suo diritto

ad ottenere i 2,5 punti sub lett. D del bando, rivendica il diritto a vedersi attribuito quantomeno il

punteggio di 2 punti per aver conseguito la Laurea triennale, da ritenersi "utile per l'ammissione al

concorso", applicata, sia qualora si consideri un errore materiale l'indicazione della Laurea triennale

quale titolo di partecipazione al bando, sia perché sarebbe irragionevole non applicare un principio

analogico e valutare comunque l'attribuzione di un punteggio a detta laurea.

Negare all'esponente un punteggio aggiuntivo, per almeno una delle 2 lauree in oggetto, con le quali

ha partecipato al presente concorso, sarebbe sicuramente discriminatorio ed è quindi doveroso

riconoscere, in via subordinata, almeno la votazione relativa alla lettera D del bando!

Sotto altro aspetto ci troveremmo di fronte ad una ulteriore discriminazione, trattando,

irragionevolmente, allo stesso modo coloro che hanno partecipato al bando con la laurea "L36

..." con il minimo dei voti e coloro che, con la medesima citata laurea, hanno conseguito un voto

<u>elevato (103/110)</u>! Quindi tradendo lo scopo del bando di "selezionare i più meritevoli" sub con il voto di laurea più elevato!

Si ricorda che l'Amministrazione convenuta, a pag. 6, ha esposto ed elencato il punteggio attribuito alla candidata, pari ad 1,5 punti per i titoli, così attribuiti:

- "- <u>0,5 per la Laurea magistrale LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo dichiarata</u> tra le altre lauree oltre a quella richiesta per l'ammissione al concorso (valutazione effettuata sulla base dell'art. 9, comma 4 lettera g del bando);
- <u>1 punto per la certificazione di livello BI relativa alla conoscenza della lingua inglese.</u>

Non poteva ottenere il punteggio di 2 punti (e alcun altro punteggio) relativamente al voto di laurea pari a 103/110 della Laurea triennale - L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali (DM 270/04), indicata come titolo di accesso, perché l'art. 9 comma 4 lettera c) del bando prevede l'attribuzione dei 2 punti sì per la votazione da 101 a 106 ma con riferimento al voto di laurea relativo al Diploma di Laurea (DL), Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) utili per l'ammissione al concorso e non anche alla laure triennale indicata dalla ricorrente ai fini dell'accesso.

Analogamente non poteva conseguire i 2 punti per la Laurea magistrale - LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo in quanto fattispecie non rientrante nell'art. 9 comma 4 lettera f) del bando — che esclude dall'attribuzione dei 2 punti la Laurea Specialistica (LS)/Magistrale (LM) che sia il naturale proseguimento della Laurea Triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione — ma rientrante, semmai, nella successiva lettera g) che prevede l'attribuzione di 0,5 punti alla Laurea (LS)/Magistrale (LM) purché non sia dichiarata come requisito utile ai fini della partecipazione al concorso (e pertanto sia dichiarata invece come ulteriore titolo)".

In relazione a quanto sopra esposto, ritenuto inammissibile consentire una interpretazione del bando che consenta una violazione del principio di parità di trattamento e del divieto di discriminazione, omettendo altresì di selezionare i canditati più meritevoli, tra i partecipanti e tra le categorie di partecipanti, si chiede, in via ulteriormente gradata, di considerare un mero errore materiale la presentazione quale titolo utile per l'ammissione al presente bando la "Laurea triennale L-36", o quantomeno, consentire in applicazione del principio di ragionevolezza, di valutare, quale titolo di partecipazione al bando, della "Laurea Magistrale (LM)", perché, diversamente, risulterebbero violati gli esposti principi.

Ne discende che il punteggio attribuito alla Dott.ssa CORONEO è senz'altro illegittimo ancor più, lo si ripete, ove si consideri la concreta possibilità della stessa di ottenere l'assunzione presso l'Ente che ha bandito il concorso, nonché presso altri Enti in virtù dei repentini scorrimenti di graduatoria

determinati da ogni conseguenziale rinuncia, da parte degli altri candidati, a ricoprire il posto "vinto", circostanza, questa, che rappresenta ormai fatto notorio in considerazione dalla grande mole di concorsi pubblici indetti negli ultimi anni.

Nonostante l'odierna ricorrente abbia chiesto espressamente la rettifica della graduatoria mediante istanza di annullamento in autotutela - non riscontrata dalla Commissione RIPAM -, alla quale faceva seguito la proposizione del ricorso per l'annullamento della graduatoria di merito "RIPAM UNICO LAVORO – Profilo GIUL", ad oggi, la Commissione, con l'adozione della graduatoria finale del 6.6.2022, ha danneggiato ancor più gli interessi della dott.ssa CORONEO: la Commissione, con la graduatoria finale, ha collocato la ricorrente in posizione n. 4437 a fronte della posizione, nella graduatoria precedente, al n. 4435, impugnata anche essa con il ricorso principale.

La mancata considerazione dell'istanza di autotutela e del contenuto del ricorso costituiscono autonomi vizi del provvedimento che si ritiene necessario impugnare, non corrispondendo la graduatoria finale al punteggio legittimamente spettante alla ricorrente che non ha ricevuto risposta all'istanza proposta in data 29.4.2022

Si evidenzia l'assoluta assenza di trasparenza e la gestione -a dir poco confusionaria- del presente bando di concorso, giacché in data 24.6.2022 è stata pubblicata la "graduatoria di assegnazione sedi", che dovrebbe consentire ai partecipanti di comprendere quale è la propria posizione e perché i candidati meglio posizionati sono vincitori del bando, invece ciò non è possibile! All'interno di questa Graduatoria troviamo, infatti, 850 nominativi, ed, a confondere ulteriormente il quadro, già di per se enormemente confuso, in data 1.8.2022 è stata pubblicata una ulteriore graduatoria "Ulteriori Assegnazioni Sedi" con circa ulteriori 100 "assegnatari/vincitori"! Il termine utilizzato porterebbe a ritenere che sono "ulteriori" vincitori o quantomeno collocati in graduatoria utile, ma ciò è smentito dal fatto che alcuni tra quelli collocati nella graduatoria "Ulteriori Assegnazioni di Sedi" erano già collocati nella precedente "Graduatoria Assegnazione Sedi"!!! Tale circostanza è facilmente illustrabile prendendo a campione un nominativo, ad esempio MARINELLI Mariano: questi nella prima "Graduatoria assegnazione sedi" del 24.6.2022 è posizionato al 834 posto su 850 assegnati mentre, leggendo la Graduatoria "Ulteriori Assegnazioni" del 1.8.2022, risulta illogicamente nuovamente posizionato e per giunta all'ultimo degli ulteriori 120 posti assegnati!!! Si evidenzia che non vi sono omonimi con il medesimo nominativo!

Come risulta lampante dalla lettura dei documenti, la gestione del concorso in oggetto non è assolutamente improntata ai principi di buon andamento ed imparzialità della P.A.!

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono si confida nel fatto che l'Ecc.mo Collegio adito annulli il provvedimento impugnato, attribuendo alla Dott.ssa CORONEO il punteggio cui ha diritto e la posizione in graduatoria che ne deriverebbe.

\* \* \* \* \* \* \*

Con decreto n. 7632/22, il Presidente della Sezione IV del T.A.R. Lazio, Dott. POLITI Roberto,

autorizzava la notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41, co. 4, C.p.a. e 150 C.p.c., del

ricorso introduttivo n. 5713/2022 Reg. Ric., introdotto da CORONEO Giulia Anna Elena, al fine di

permettere l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante

pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Dipartimento della Funzione Pubblica. Lo svolgimento del processo introdotto con ricorso

introduttivo n. 5713/2022 Reg. Ric., pendente presso la Sezione IV del T.A.R. Lazio, può essere

seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito

medesimo.

Roma, lì 7 Ottobre 2022

**Avv. Simone TORRE** 

Avv. Saverio FATONE